

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾ fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità dell'articolo 118 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾; che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, le prugne secche

ottenute da susine da innesto essiccate prodotte in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle prugne secche da susine pronte per il consumo umano,

sono stabiliti in allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione, la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Susine « d'Ente » della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g	147,840	—	158,403

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Prugne secche ottenute da susine da innesto « d'Ente », essiccate della cate- goria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g	52,206	—	62,240